

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

-	
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	470/2015 dd. 18.05.2015; 178/2022 dd.2.03.2022
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio di staff Organi accademici

Data ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022	a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG), previsto dall'art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito Ateneo) e costituito, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011, in conformità del "Regolamento per costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Trieste", emanato con Decreto rettorale n. 801/2014 del 7 agosto 2014.

Articolo 2 - Mezzi d'informazione e diffusione; accesso ai dati

- 1. Per le attività di informazione e promozione, il CUG è dotato di un proprio sito *web* accessibile dalla *home page* d'Ateneo, dove pubblicare, in un'area ad accesso "pubblico", tutte le opportune informazioni (componenti e regolamenti del CUG; funzioni, contatti, relazioni, annunci, iniziative ecc.) e, in un'area "riservata", i verbali delle sedute del CUG ed eventuali altri dati non pubblici.
- 2. La *mailing list* dei/le componenti del CUG, effettivi/e e supplenti, è messa a disposizione dell'utenza sul sito *web* d'Ateneo, nell'area Intranet.

Articolo 3 - Convocazioni e periodicità delle sedute

- 1. Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni ordinarie del CUG, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei/le componenti, e ne coordina i lavori.
- 2. Inoltre il/la Presidente convoca il CUG quando lo richieda almeno un terzo dei/le componenti effettivi/e con diritto di voto.
- 3. II/La Presidente convoca il CUG in seduta straordinaria quando sussistano motivi di urgenza.
- 4. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno.
- 5. Le convocazioni sono inviate con nota scritta dal/la Presidente, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie.
- La documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti viene inviata almeno due giorni lavorativi prima della seduta.
- Qualora il CUG debba essere motivatamente convocato d'urgenza, l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti possono essere inviati anche in



deroga ai termini ordinari, il più tempestivamente possibile e, comunque, il giorno anche non lavorativo prima della seduta.

- 6. L'invio della convocazione è effettuato per posta elettronica, all'indirizzo istituzionale dei/le componenti.
- 7. La convocazione è inviata anche ai/le componenti supplenti, che possono utilmente assistere alle sedute senza diritto di voto.
- 8. I/le componenti effettivi/e, impossibilitati/e a partecipare alle sedute, ne danno tempestiva comunicazione al/la Presidente e all'Ufficio di segreteria del CUG.
- 9. I/le componenti effettivi/e, impossibilitati/e a partecipare alle sedute, ne danno comunicazione anche ai/le rispettivi/e componenti supplenti, che li/le sostituiscono. La sostituzione è valida anche per assenze temporanee in corso di seduta.

Articolo 4 - Commissioni e gruppi di lavoro; audizione di esperti/e

- 1. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
- 2. Il CUG può deliberare la partecipazione alle sedute e alle commissioni, su proposta del/la Presidente o dei/le componenti, di soggetti esterni al Comitato, senza diritto di voto.

Articolo 5 – Validità delle sedute

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei/le componenti con diritto di voto.

Articolo 6 - Deliberazioni

- 1. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.
- 2. In caso di parità di voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del/la Presidente.
- 3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese oppure, su richiesta di almeno un terzo dei/le votanti, a scrutinio segreto.
- 4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli Organi accademici e agli Uffici per quanto di relativa competenza.

Articolo 7 - Dimissioni e decadenza dei/le componenti e loro sostituzione

- 1. Le dimissioni dalla carica di componente del CUG sono presentate per iscritto al/la Rettore e, contestualmente comunicate al/la Presidente del Comitato stesso e alle OOSS e RSU di Ateneo.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al/la Rettore/trice e contestualmente comunicate al Comitato stesso e alle OOSS e RSU di Ateneo.
- 3. Decade dal mandato il/la componente effettivo/a che non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali del CUG. A tal fine, le sedute annuali si conteggiano a partire dalla data di decorrenza della nomina del/la componente interessato/a.
- 4. Le sostituzioni sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento per costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Trieste", emanato con Decreto rettorale n. 801/2014 del 7 agosto 2014.

Articolo 8 - Verbali delle sedute

- 1. I verbali delle sedute del CUG, redatti in forma sintetica, sono sottoscritti dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.
- 2. Le funzioni di Segretario/a verbalizzante sono svolte da un/una dipendente dell'Amministrazione, nominato/a dal/la Direttore/trice Generale.
- 3. Le dichiarazioni e gli interventi dei/le componenti in seduta sono riportati a verbale su loro richiesta.
- 4. I verbali sono diramati a tutti i/le componenti e sottoposti ad approvazione nella seduta successiva.
- 5. I verbali sono pubblicati, dopo la loro approvazione, nel sito web del Comitato, nell'area ad accesso "riservato", tenuto conto del rispetto delle norme sulla tutela della privacy.



Articolo 9 - Attività di segreteria

- 1. L'Amministrazione favorisce l'operatività del CUG e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.
- 2. L'Amministrazione individua un Ufficio cui affidare le funzioni di segreteria del CUG.

Articolo 10 - Relazioni

- 1. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione annuale riguardante la situazione del personale, l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi dall'Amministrazione.
- 2. La relazione annuale di cui a comma 1 è approvata a maggioranza assoluta dei/le componenti.
- 3. Il CUG redige entro il 31 gennaio di ogni anno la Relazione sulla propria attività annuale.
- 4. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli Organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 11 - Collaborazione con altri organismi

1. Il CUG ha facoltà di consultare e confrontarsi su materie specifiche con altri omologhi organismi esterni di parità.

Articolo 12 - Norme finali

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei/le componenti aventi diritto al voto.
- 2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del/la Rettore/trice, entra in vigore il giorno successivo all'emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste dall'Ateneo.